

Deliberazione n. 251/2021/PRSE



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati*:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario (relatore)
dott.ssa Khelena Nikifarava	referendario
dott.ssa Borelli Elisa	referendario
dott.ssa Pais Greco Ilaria	referendario

* riuniti mediante collegamento telematico

Adunanza del 30 novembre 2021

Comune di Fiscaglia (FE)

Rendiconti 2018 e 2019

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio preventivo e rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie, rispettivamente, con deliberazione n. SEZAUT/8/2018/INPR e n. SEZAUT/12/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio preventivo e rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie, rispettivamente, con deliberazione n. SEZAUT/19/2019/INPR e n. SEZAUT/9/2020/INPR;

CONSIDERATO che dette Linee-guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell'Emilia-Romagna con lettere di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 71_P del 5 giugno 2018 per i bilanci preventivi 2018-2020, prot. n. 5336 del 24 settembre 2019 per i rendiconti 2018 e nota prot. n. 4687 del 17 dicembre 2020 per i bilanci preventivi 2019-2021 e rendiconti 2019;

VISTA la deliberazione n. 121/2020/INPR del 9 dicembre 2020 con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2021;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 92/2020/INPR del 6 ottobre 2020, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

ESAMINATE le relazioni sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2018 e 2019 e sul bilancio preventivo 2018 redatte dall'Organo di Revisione del **Comune di Fiscaglia (FE)**;

VISTA la nota prot. n. 9551 in data 14 ottobre 2021, con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTE le deduzioni fatte pervenire a firma dell'Organo di revisione con nota prot. C.d.c. n. 10896 del 2 novembre 2021;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 130 del 29 novembre 2021 con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 30 novembre 2021;

UDITO il relatore, referendario Marco Scognamiglio;

Ritenuto in

FATTO

1. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2021, ha

esaminato la documentazione relativa ai bilanci preventivi ed ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 del Comune di Fiscaglia, ed in particolare:

- questionari sul bilancio di previsione 2018-2020 e sui rendiconti relativi agli esercizi 2018 e 2019;
- relazioni dell'Organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2018-2020, sulle proposte di deliberazioni consiliari del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per gli esercizi finanziari 2018 e 2019;
- schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche relativi ai consuntivi 2018 e 2019;
- documentazione relativa ai bilanci preventivi e rendiconti 2018 e 2019 presente sul sito internet istituzionale del Comune di Fiscaglia.

2. Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile e finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Equilibrio di parte corrente	€ 495.547,40	€ 1.123.350,74
Equilibrio di parte capitale	€ 0,00	€ 167.017,53
Saldo delle partite finanziarie	€ 0,00	€ 0,00
Equilibrio finale	€ 495.547,40	€ 1.290.368,27

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2018/2020 e 2019/2021 rispetta quanto stabilito dal d.lgs. 118/2011, sia a preventivo che a consuntivo. Per entrambi gli esercizi, la gestione di competenza a rendiconto esprime complessivamente una situazione di equilibrio.

L'ente rispetta il saldo-obiettivo di finanza pubblica a rendiconto 2018 e gli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 830, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) a rendiconto 2019.

Per entrambi gli esercizi, il saldo-obiettivo e gli equilibri, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, risultano rispettati anche in sede previsionale.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Fondo cassa	€ 1.716.389,78	€ 1.671.640,09
Residui attivi	€ 2.019.159,48	€ 2.346.623,80
Residui passivi	€ 1.895.766,46	€ 1.555.474,56
FPV	€ 642.523,92	€ 592.544,13
Risultato di amministrazione	€ 1.197.258,88	€ 1.870.245,20
Totale accantonamenti	€ 350.355,16	€ 657.306,39
Di cui: FCDE	€ 178.244,00	€ 428.902,00
Totale parte vincolata	€ 585.052,16	€ 145.618,87
Totale parte destinata agli investimenti	€ 7.851,56	€ 30.013,31
Totale parte libera	€ 254.000,00	€ 1.037.306,63

Dalle relazioni dell'Organo di revisione si osserva che il Comune calcola il FCDE con il metodo ordinario in entrambe le annualità e nelle relazioni della Giunta comunale ai rendiconti sono indicate le entrate considerate nel calcolo di tale fondo.

Il Comune, sia nel 2018 che nel 2019, ha previsto accantonamenti pari a € 15.000,00 per il fondo contenzioso e nel questionario relativo agli oneri da contenzioso per l'anno 2019 precisa che nelle more della predisposizione di uno specifico "Registro del contenzioso", l'ente ha proceduto agli accantonamenti con criterio di prudenza, tenendo conto del valore di ciascun contenzioso in atto, adeguato anche in considerazione delle possibilità di soccombenza con riferimento alle sentenze intervenute nei precedenti gradi di giudizio.

L'Organo di revisione, nei pareri a entrambi i rendiconti, evidenzia che l'importo di tale fondo è sostanzialmente riconducibile al contenzioso in essere avverso avvisi di accertamenti IMU e dichiara che tale accantonamento appare congruo in relazione al prudente apprezzamento della probabilità di soccombenza così come stimato dal competente ufficio.

Per entrambe le annualità risultano accantonamenti per il fondo perdite partecipate e l'Organo di revisione, nella relazione al rendiconto 2019, precisa che non risulta la necessità di accantonare somme per tale fattispecie, previa

verifica dei risultati di bilancio conseguiti dagli organismi partecipati.

A rendiconto 2018 non risultano accantonamenti per l'indennità di fine mandato del Sindaco e l'Organo di revisione precisa che per l'anno 2018 è stata utilizzata la quota accantonata a tale titolo nel 2017 per l'erogazione di quota parte dell'indennità di fine mandato del Sindaco e l'Organo di revisione ha verificato che nel bilancio 2019 fosse previsto uno stanziamento a tale titolo, essendo l'ente interessato dalle elezioni amministrative in tale anno, e a rendiconto 2019 risulta un accantonamento nel risultato d'amministrazione per l'indennità di fine mandato del Sindaco.

Il Comune di Fiscaglia presenta inoltre accantonamenti per il fondo anticipazioni liquidità (FAL) pari a € 157.111,16 nel 2018 e a € 152.756,01 a rendiconto 2019 e si tratta di un'anticipazione di liquidità concessa al preesistente Comune di Migliaro confluito dal 1° gennaio 2014, unitamente ai preesistenti Comuni di Migliarino e Massa Fiscaglia, nel nuovo Comune di Fiscaglia a seguito di processo di fusione e il Comune di Fiscaglia ha proceduto ad accantonare annualmente la quota residua.

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente, si osserva in particolare quanto esposto nella seguente tabella.

	Rendiconto 2018 Accertamenti (a)	Rendiconto 2018 Riscossioni (b)	% (b/a)	Rendiconto 2019 Accertamenti (c)	Rendiconto 2019 Riscossioni (d)	% (d/c)
Tit.1 residui (iniz.+riaccert.)	€ 944.118,86	€ 722.757,20	76,55%	€ 277.059,80	€ 266.370,28	96,14%
Tit.1 competenza	€ 4.407.502,43	€ 4.351.804,29	98,74%	€ 4.840.451,83	€ 4.469.558,48	92,34%
Tit.3 residui (iniz.+riaccert.)	€ 681.762,79	€ 532.124,08	78,05%	€ 680.013,06	€ 358.809,86	52,77%
Tit.3 competenza	€ 1.513.711,27	€ 955.175,61	63,10%	€ 1.328.297,59	€ 795.196,52	59,87%

L'ente mostra un'ottima capacità di riscossione in relazione al titolo 1, ma una non brillante capacità di riscossione del titolo 3.

Il Comune di Fiscaglia ha svolto attività di contrasto all'evasione tributaria,

come si evince da questionari sui rendiconti 2018 e 2019 dai quali figura che nell'esercizio 2018 risulta attività di recupero per evasione IMU/TASI con accertamenti per € 62.504,00 incassi per € 23.725,63 e un relativo accantonamento a FCDE in competenza per € 24.639,00 e a rendiconto per € 25.111,00. Nell'anno 2019 l'attività di recupero per evasione IMU/TASI evidenzia riscossioni pari a € 58.127,30 a fronte di accertamenti per € 388.999,30 e un accantonamento a FCDE in competenza per € 59.794,00 e a rendiconto per € 178.472,00.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Fondo cassa finale	€ 1.716.389,78	€ 1.671.640,09
Anticipazione di tesoreria	---	---
Cassa vincolata	€ 29.763,06	€ 29.763,06
Tempestività dei pagamenti	25 giorni	-1 giorni

L'Organo di revisione, nei questionari, dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'ente e quelle del tesoriere e non dichiara problematiche relative alla tempestività dei pagamenti. La cassa vincolata risulta movimentata in entrambi gli esercizi, ma l'Organo di revisione, nel parere sul rendiconto 2018, precisa che l'ente ha provveduto all'accertamento della consistenza della cassa vincolata al 31 dicembre 2018 in € 8.719,05, ma l'importo della cassa vincolata risultante dalle scritture dell'ente non corrisponde con il dato del tesoriere. L'Organo di revisione ha precisato che, previa verifica di tutti gli ordinativi emessi caratterizzati dal vincolo, nonché delle comunicazioni intercorse con il tesoriere, ha rilevato che il dato corretto è quello rilevato dall'ente, evidenziando che anche in passato ci sono stati disagi operativi e gestionali con il tesoriere e per il caso specifico il Comune aveva già inviato apposita richiesta al tesoriere di liberare da vincolo la somma eccedente e l'ente ha trasmesso al tesoriere ulteriore richiesta di aggiornamento della cassa vincolata con riferimento al 31 dicembre 2018.

Nella relazione sul rendiconto 2019 l'Organo di revisione precisa invece che l'ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31 dicembre 2019, ma il dato risulta pari a € 29.763,06 e coincide con il dato dichiarato errato al 31 dicembre 2018.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2018	Rendiconto 2019
Debito complessivo a fine anno	€ 13.399.246,04	€ 12.962.424,34

L'Ente ha dichiarato di non avere in essere né garanzie né altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati, né strumenti di finanza derivata. Il Comune ha inoltre contratto nuovo debito sia nel 2018 che nel 2019; in quest'ultimo esercizio ha anche provveduto alla rinegoziazione dei mutui, ma nella relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2019 il debito residuo è pari a € 12.961.204,14 e diverso da quanto rappresentato nel questionario sul rendiconto 2019 (dato riportato in tabella).

2.1. Dalla documentazione versata in atti, per gli esercizi 2018 e 2019 risulta inoltre in particolare quanto segue:

- nelle domande preliminari dei questionari non sono segnalati elementi di criticità;
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2017-2018-2019, ma si osserva che i FPV 2018 e 2019 sono reimputati su un solo esercizio;
- i rendiconti 2018 e 2019 sono stati approvati nei termini di legge;
- la trasmissione a BDAP degli schemi di bilancio 2018 e 2019 approvati dal Consiglio comunale è avvenuta nei termini;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, ma Al termine dell'esercizio 2019 si rileva il valore deficitario del parametro P4, relativo alla sostenibilità debiti finanziari;
- il Comune non ha riconosciuto debiti fuori bilancio negli esercizi 2018 e 2019 e al termine di tali esercizi non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- l'Organo di revisione attesta che la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale;

- nei questionari sul rendiconto 2018 e 2019 l'ente, con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, dichiara che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'ente e le sue società partecipate;

- nei questionari relativi ad entrambi gli esercizi l'Organo di revisione dichiara che i prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati recano la doppia asseverazione degli organi di revisione e non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati. Nella relazione della Giunta comunale al rendiconto 2019 risulta che la società SECIF S.r.l., nonostante i ripetuti solleciti, non ha trasmesso la nota necessaria per la verifica dei crediti e debiti reciproci con l'ente e tale situazione risulta confermata anche nella relazione della Giunta comunale al rendiconto 2020.

2.2. Si rammenta infine che il Comune di Fiscaglia (FE) era stato destinatario di pronuncia inerente al rendiconto per l'esercizio 2017 (deliberazione n. 29/2020/PRSE), con cui la Sezione aveva rilevato irregolarità nella parte accantonata del risultato d'amministrazione, per ritardi nei pagamenti, in merito al fondo pluriennale vincolato e per il mancato rispetto del parametro di deficitarietà strutturale n. 7 di cui al d.m. 18/02/2013 "Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite".

2.3. In esito agli elementi di potenziale criticità il magistrato istruttore ha esperito apposita istruttoria, chiedendo al Comune, con nota prot. n. 9551 del 14 ottobre, di fornire chiarimenti in merito ai seguenti punti:

- capacità di riscossione del titolo 3 e misure organizzative che l'ente ha attuato o intende attuare per assicurare un miglioramento della propria capacità di riscossione;
- correttezza della cassa vincolata nell'esercizio 2019, alla luce delle problematiche rappresentate per l'anno 2018;
- discordanza del dato di indebitamento rappresentato nel questionario sul rendiconto 2019 e nel parere dell'Organo di revisione sul rendiconto 2019;
- corretta redazione del FPV 2018 e 2019, reimputati su un solo esercizio;

- aggiornamenti in merito alla corretta riconciliazione contabile dei rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati;
- chiarimenti sulla riconciliazione dei crediti e debiti reciproci con l'Unione e l'ASP;
- chiarimenti sul controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.

Con la medesima nota istruttoria è stato altresì chiesto di conoscere se, ed in che misura, l'ente abbia eventualmente già valutato e quantificato gli effetti sul bilancio di esercizio 2020 degli eccezionali eventi che hanno caratterizzato l'annualità in questione.

2.4. In esito alla ricezione della predetta nota istruttoria, il Comune, con nota prot. Cdc n. 10.896 del 2 novembre ha fornito i seguenti chiarimenti.

2.4.1. In merito alla bassa capacità di riscossione del titolo 3, l'ente ha riferito che i principali motivi di scostamento delle riscossioni rispetto alle entrate accertate sono legati sia ad entrate da sanzione per violazione del codice della strada, ma soprattutto ad entrate derivanti da canoni, fitti e convenzioni.

In merito alle entrate da codice della strada, l'ente ha evidenziato che la funzione di polizia locale è gestita in associazione tra Comuni in base a convenzioni tra gli enti che disciplinano anche le modalità e tempistiche con cui il responsabile della Polizia Locale associato comunica gli accertamenti e dispone il riversamento bimestrale delle quote di spettanza di ogni singolo ente.

Per quanto riguarda la situazione della lenta riscossione delle entrate derivanti da canoni, fitti e contratti l'ente ha comunicato che l'attuale responsabile del servizio finanziario ha ricostruito quasi interamente la situazione relativa alla gestione dei fitti dell'ente, sollecitando i vari responsabili affinché monitorino costantemente, assieme all'ufficio finanziario stesso, le scadenze dei pagamenti a favore del Comune.

L'attuale responsabile finanziario, inoltre, ha riferito di aver da subito gestito i rapporti con le partecipate in relazione alle risultanze creditorie e debitorie allegate agli ultimi consuntivi. In particolare, sono stati integralmente saldati i debiti nei confronti di DELTAWEB per € 95.870,00 oltre IVA; alla data della risposta istruttoria l'ente stava concludendo il pagamento del pregresso nei confronti di CADF spa e, al fine dell'integrale riscossione dei canoni scaduti, alla società Clara s.p.a., che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,

l'ente ha concesso la rateizzazione del debito di € 203.384,00 in otto rate di cui due già incassate.

Con la risposta istruttoria, l'Organo di revisione ha riferito che in accordo con il Segretario generale dell'ente, il responsabile finanziario ha organizzato una serie di incontri formativi tenuti da diversi relatori con lo scopo di approfondire le modalità di incasso delle entrate, di evitare disfunzioni di tipo organizzativo che potrebbero compromettere o tardare gli incassi in quanto l'ente è dislocato su tre diverse sedi, pur essendo stato oggetto di un processo di fusione nell'anno 2014, con la finalità di far comprendere le responsabilità legate alla mancata attuazione di misure volte alla riscossione delle entrate, dotandosi inoltre di una nuova procedura informatica che agevoli gli operatori nella gestione corrente, dal momento che sono state riscontrate anomalie nella procedura finanziaria attualmente in uso, in previsione di dismissione entro l'anno.

2.4.2. In merito alla cassa vincolata, l'ente ha confermato i dati come da atti ufficialmente adottati dall'ente, riferendo che per la mancata correzione del dato da parte del Tesoriere, l'ente ha rideterminato le proprie risultanze della cassa vincolata al fine di poter riconciliare il dato al 31 dicembre 2019 con quello del Tesoriere stesso. Nel corso dell'esercizio 2020 l'ente ha proceduto alla diminuzione della cassa vincolata, per l'importo di € 21.044,01 (pari alla differenza riscontrata), mediante emissione di un mandato di pagamento riportante l'indicazione del vincolo di cassa e contestuale reversale d'incasso riportante l'indicazione della cassa libera da vincoli.

L'ente ha precisato che con l'attuale *software* di contabilità in uso è possibile porre il vincolo sul capitolo di bilancio ai sensi dell'art. 180 c. 3 TUEL ed ha dichiarato di avere da sempre utilizzato tre tipologie di vincoli: da mutui, da trasferimenti e da legge, individuando i singoli capitoli le cui movimentazioni di cassa vengono poi assoggettate a vincolo. L'ente ha inoltre precisato che sta provvedendo a dismettere il *software* di contabilità anche al fine di gestire correttamente le previsioni normative attinenti i vincoli di cassa, allineandosi correttamente entro il 31 dicembre 2021, consapevoli della necessità di adottare tutte le misure necessarie per una corretta gestione della cassa vincolata, dal momento che la mancata costituzione della stessa costituisce violazione di norme di finanza pubblica ed irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico finanziari dell'ente.

2.4.3. In merito all'indebitamento, l'ente ha precisato che la differenza tra

il dato riportato nel questionario 2019 differisce da quello riportato nella relazione dell'Organo di revisione, in quanto erroneamente alla riga del questionario n. 2) "rimborsi mutui effettuati nel 2019 comprese le estinzioni anticipate" non è stata sommata la quota relativa alla rinegoziazione dei mutui MEF.

Quanto ai mutui contratti nelle annualità 2018 e 2019, l'ente ha riferito che si tratta di prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti per € 689.237,50 nel 2018, destinati al finanziamento dell'intervento straordinario di lavori di riqualificazione della viabilità stradale pedonale delle località del Comune di Fiscaglia e per € 393.754,23 nel 2019, destinati al finanziamento dell'intervento di lavori di manutenzione straordinaria alla viabilità pedonale dei centri abitati del comune di Fiscaglia - rifacimento pavimentazioni stradali e marciapiedi.

2.4.4. In merito al fondo pluriennale vincolato e ai cronoprogrammi di spesa, l'ente ha confermato che tali fondi 2018 e 2019 sono stati riportati su un solo esercizio in assenza di un cronoprogramma che individuasse puntualmente le fasi di esigibilità della spesa, fermo restando i limiti informatici dell'attuale *software*. L'ente ha inoltre comunicato che l'attuale responsabile finanziario ha già sollecitato per l'annualità in corso i responsabili unici del procedimento dell'ufficio tecnico, affinché provvedano ad aggiornare i cronoprogrammi così da imputare correttamente le opere più complesse sugli esercizi sui quali maturerà la spesa.

2.4.5. In merito ai rapporti creditori e debitori con gli organismi partecipati e in particolare con SECIF, l'ente ha in parte già riferito con il primo punto istruttorio ed ha precisato che il nuovo responsabile finanziario ha da subito provveduto alle dovute verifiche e la società SECIF s.r.l. non ha tardato a trasmettere la verifica ai sensi dell'art. 11 c. 6 lett j d.lgs.118/11 asseverata dall'amministratore unico alla data del 31 dicembre 2019 e del 31 dicembre 2020 e tali prospetti, verificati dall'ente, sono stati dichiarati coincidenti con i dati della contabilità del Comune. L'ente ha inoltre precisato che i debiti dell'ente verso la società alla data del 31 dicembre 2019 ammontavano complessivamente ad € 26.097,68; i debiti dell'ente verso la società alla data del 31 dicembre 2020 ammontavano complessivamente ad € 25.767,61 e non risultano crediti dell'ente nei confronti della società SECIF s.r.l.

2.4.6. In merito ai rapporti creditori e debitori con l'Unione dei Comuni del Delta del Po, l'ente ha comunicato di non aver provveduto alla riconciliazione in

quanto l'Unione non ha un proprio bilancio. L'ente ha precisato che l'Unione, di fatto, non ha mai iniziato a gestire alcuna funzione; è priva di struttura organizzativa e non si avvale né di personale assunto, né di personale comandato dai Comuni e non gestisce alcuna risorsa di entrata e nessuna spesa e non ha mai predisposto propri atti di programmazione economico-finanziaria, non avendo gestito flussi finanziari di alcun tipo.

Relativamente ai rapporti creditor e debitori con l'ASP, ente di diritto pubblico di cui l'ente detiene una quota di partecipazione (espressa in diritto di voto dei soci) pari al 5,52%, l'ente ha riferito che l'ASP ha trasmesso con nota del 26 ottobre 2021 asseverazione dei debiti e crediti a firma del proprio revisore unico da cui risulta al 31 dicembre 2019 un debito del Comune di Fiscaglia nei confronti di ASP pari ad € 2.741,33 e un saldo credito al 31 dicembre 2019 del Comune di Fiscaglia pari ad € 40.539,52, ma nella risposta istruttoria l'ente precisa che sarà cura del responsabile finanziario e dell'Organo di revisione dell'ente provvedere a compiere le dovute verifiche e le dovute riconciliazioni per l'anno 2021, garantendo la massima trasparenza dei bilanci, rappresentando in modo preciso e puntuale le partite debitorie e creditorie reciproche.

2.4.7. In merito al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, l'ente ha risposto che da una verifica documentale effettuata risulta che per il 2018 i controlli di regolarità amministrativa non sono stati compiuti dall'allora segretario comunale e i controlli 2019 sono stati eseguiti ma solo l'esito del II semestre è stato trasmesso all'Organo di revisione dall'attuale segretario generale.

2.4.8. In merito agli impatti che l'emergenza sanitaria ha avuto sul bilancio 2020, l'ente ha riferito di aver approvato il consuntivo con notevole disponibilità di avanzo libero, che nel corso del 2021, non trovandosi nelle condizioni di cui agli artt. 195 e 222 TUEL, ha destinato a investimenti. Il Comune ha inoltre riferito che sarà cura del nuovo responsabile finanziario effettuare un accurato e scrupoloso controllo dei residui in sede di consuntivo 2021, in ossequio al principio contabile secondo il quale "il risultato di amministrazione non può mai essere considerato una somma certa, in quanto esso è composto di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo la possibile sovrastima dei residui attivi e alla sottostima dei residui passivi".

2.5. Il Magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'Ente si

è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul Comune di Fiscaglia (FE) all'esame del Collegio.

Considerato in

DIRITTO

1. Dopo la riforma del Titolo V Parte II della Costituzione, la legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"* ha introdotto forme di controllo cd. *"collaborativo"* nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni (art. 114 Cost.), finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (art. 117 Cost.).

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha poi previsto, per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Nelle intenzioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'Organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi su dette disposizioni, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno è da ritenere *"ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità"* concorrendo *"alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno"* (*ex multis*, sent. n. 179 del 2007), affermando altresì che tale nuova attribuzione trova diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale, come noto, assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo *"sulla gestione del bilancio dello Stato"*, esteso, alla luce del mutato quadro costituzionale di riferimento, ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata (art. 97, primo comma, Cost.).

1.1. L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-*bis* (intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*"), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Ai fini della verifica in questione, la Sezione regionale di controllo deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In conformità alla disposizione dell'art. 148-*bis*, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), qualora le Sezioni regionali della Corte accertano la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno*", gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*".

Sulle disposizioni normative appena esaminate, la Corte costituzionale (sent. n. 60/2013) ha evidenziato come l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266/2005 e l'art. 148-*bis* del T.U.E.L., introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213, abbiano istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare e prevenire situazioni di pregiudizio irreparabile agli equilibri di bilancio.

Pertanto, tali controlli si collocano su profili distinti rispetto al controllo

sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali funzioni di controllo attribuite alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma introdotto a modifica dell'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.

Qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-*bis* T.U.E.L., la Sezione regionale di controllo rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente, in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza, affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione. In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione, ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, in quanto dalla leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali nei termini già descritti.

1.2. In continuità con il percorso già intrapreso per il passato ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il controllo ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento.

La Sezione evidenzia che *"il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio dei bilanci"* (Corte cost., sent. n. 247/2017, punto 8.6 del *diritto*) e che la disciplina della contabilità pubblica, laddove richieda anche complessi elaborati e allegati, deve trovare nel risultato di amministrazione un veicolo trasparente e univoco di rappresentazione degli equilibri nel tempo (Corte cost., sent. n. 274/2017, punto 4 del *diritto*).

Nell'ordinamento contabile degli enti locali, esso è definito, in termini puramente finanziari, dall'art. 186 del Tuel quale somma del fondo di cassa

aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi al termine dell'esercizio, nonché del fondo pluriennale vincolato di uscita. La disciplina dell'istituto in parola trova una sua più compiuta definizione nell'attuale formulazione dell'art. 187 del Tuel, che al comma 1 dispone che: *"Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti. I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188"*.

Appare quindi chiaro che il risultato contabile di amministrazione costituisce il dato fondamentale di sintesi dell'intera gestione finanziaria dell'Ente.

Altro essenziale dato contabile per la verifica della gestione finanziaria è rappresentato dagli equilibri di bilancio che, a norma dell'art. 193 del TUEL, devono caratterizzare la gestione annuale. In particolare, deve essere garantito il pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio al fine del

rispetto del principio dell'integrità (art. 162, comma 6, del TUEL). Il d.lgs. n. 118/2011 definisce gli schemi ed i prospetti ai quali gli enti locali sono tenuti ad attenersi nella raffigurazione dei dati contabili: in particolare, l'allegato 10 consente di dare rappresentazione agli equilibri della gestione annuale a rendiconto.

Il mantenimento di un equilibrio stabile consente all'ente di mantenersi, in prospettiva, in una situazione di avanzo di amministrazione e di sostenibilità dell'indebitamento.

Con riferimento a tale ultimo parametro, va evidenziato che in un sistema di contabilità finanziaria il nuovo debito contratto rappresenta una entrata, capace dunque di migliorare il risultato contabile di amministrazione.

È per questa ragione che il legislatore ha previsto vincoli ben precisi alla crescita dell'indebitamento: uno di carattere qualitativo, relativo alla destinazione delle risorse in tal modo acquisite, l'altro di carattere quantitativo, relativo alla sostenibilità degli oneri annuali che discendono dall'indebitamento.

Rispetto al primo profilo (vincolo di carattere qualitativo della spesa), l'art. 119, comma 6, della Costituzione, stabilisce che gli enti territoriali possono indebitarsi per le sole spese di investimento.

La riforma che ha costituzionalizzato il principio del pareggio di bilancio ha, dunque, inteso rafforzare il divieto già affermato dall'art. 119, comma 6, della Costituzione nella sua versione originaria e sancito a livello di legislazione ordinaria dall'art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Sotto il secondo profilo (vincolo quantitativo della spesa), l'art. 203 del TUEL detta regole per la contrazione di nuovo indebitamento tali da assicurare che i connessi oneri non assumano dimensioni tali da vulnerare la stabilità finanziaria dell'ente, dovendo tali oneri essere pari ad una percentuale predefinita delle entrate correnti dell'ente.

Le tre dimensioni fondamentali della gestione (risultato contabile di amministrazione, equilibri di bilancio ed indebitamento) sono pertanto tra loro strettamente connesse; sicché, il governo della loro evoluzione è funzionale al mantenimento di una situazione di sana gestione finanziaria da parte dell'ente e su di esse si concentra il controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti.

2. La giurisprudenza di questa Sezione regionale di controllo ha formulato una serie di criteri campionari volti ad individuare le ipotesi di maggior rischio per la tenuta degli equilibri (deliberazione n. 43/2019/INPR del 14 giugno 2019, richiamata dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 9/2020/INPR di

approvazione delle linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali). Anche per l'esame dei rendiconti relativi agli esercizi 2018 e 2019 questa Sezione ha definito i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo (deliberazione n. 92/2020/INPR del 14 ottobre 2020) e precisamente:

1) fondo cassa pro capite al 31 dicembre 2018 minore del dato medio e differenza tra i residui attivi e il fondo crediti di dubbia esigibilità, in rapporto ai residui passivi, maggiore del 115%;

2) fondo pluriennale vincolato in conto capitale uguale a zero;

3) fondo crediti di dubbia esigibilità uguale a zero;

4) fondo anticipazioni liquidità maggiore di zero;

5) parte disponibile del risultato di amministrazione minore o uguale a zero;

6) enti che non siano stati sottoposti a controllo finanziario dall'esercizio 2010 o 2011 e che siano stati individuati ad alto o medio-alto rischio di controllo dalla delibera n. 23/SEZAUT/2019/FRG;

7) enti non ricompresi nei criteri precedenti, per i quali si ritengano necessari specifici approfondimenti in ordine a profili di carattere contabile e gestionale.

3. All'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Fiscaglia, selezionato in base al criterio n. 4, si rilevano i seguenti profili di criticità.

Scarsa percentuale di riscossione delle entrate extratributarie.

(cfr. Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazioni n. 226/2021/PRSE, n. 204/2021/PRSE, n. 142/2021/PRSE, n. 139/2021/PRSE)

In relazione all'esercizio per il 2019, il Comune mostra una bassa percentuale di riscossione dei residui relativi ad entrate extratributarie.

L'ente ha riferito che i principali motivi di scostamento delle riscossioni rispetto alle entrate accertate sono legati sia ad entrate da sanzione per violazione del codice della strada, ma soprattutto ad entrate derivanti da canoni, fitti e convenzioni. Per quanto in particolare riguarda la situazione di tali ultime tipologie di entrate, ha riferito di azioni organizzative di miglioramento, come riportate in narrativa.

Preso atto dei chiarimenti forniti, la Sezione rileva che una scarsa capacità di riscossione, rischiando di incidere sull'effettiva disponibilità, in termini di cassa,

delle entrate previste a preventivo per il finanziamento dei programmi di spesa dell'ente, rischia di vulnerarne gli equilibri finanziari qualora finisca con l'implicare una sovrastima dei crediti e, conseguentemente, del risultato di amministrazione. Gli accantonamenti al FCDE conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione, per quanto in grado di neutralizzare tali effetti, non possono essere considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo, entro la quale, come l'ente mostra di essere consapevole, si deve provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva affluenza di entrate in bilancio tali da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività.

Mancanza dei cronoprogrammi di spesa.

(cfr. Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 81/2021/PRSE)

L'ente ha chiarito in istruttoria che la reimputazione al solo esercizio successivo del fondo pluriennale di spesa è dipesa, in entrambi gli esercizi qui presi in considerazione, dalla assenza di un cronoprogramma.

Al riguardo deve preliminarmente rammentarsi che condizione indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza contabile, a fondamento della c.d. contabilità armonizzata introdotta dal d.lgs. n. 118/2011, è la puntuale e veritiera stima di nuove grandezze introdotte dalla riforma, quale il fondo pluriennale vincolato (FPV), il quale incide in via immediata e diretta sulla quantificazione e rappresentazione del risultato di amministrazione. La Sezione delle Autonomie è più volte intervenuta sull'istituto in esame, tra l'altro ribadendo (cfr., in particolare, deliberazioni n. 4/2015/INPR e n. 9/2016/INPR) che il FPV è uno strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatica: per tali motivi risulta indispensabile che esso sia finanziato da entrate regolarmente accertate e imputate in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata. In particolare, esso garantisce la copertura finanziaria delle spese future in presenza di uno scostamento temporale tra l'accertamento dell'entrata e l'imputazione della spesa correlata, esigibile solo in esercizi successivi.

Ciò implica quindi che per la corretta determinazione del fondo pluriennale vincolato è indispensabile poter disporre dei "cronoprogrammi" che regolino le spese di investimento.

Il fondo pluriennale vincolato, se correttamente determinato, consente di

accompagnare l'intero ciclo dell'investimento (progettazione, procedura di affidamento, contrattualizzazione, esecuzione, collaudo) monitorando il rispetto del cronoprogramma, e fornendo indicazioni utili anche in chiave di controllo di gestione.

È pertanto necessario che l'ente imponga la programmazione in coerenza con cronoprogrammi dettagliati in funzione dei quali impostare le previsioni di bilancio.

Valore deficitario del parametro obiettivo P4.

Al termine dell'esercizio 2019 si rileva il valore deficitario del parametro P4, relativo alla sostenibilità debiti finanziari.

Al riguardo la Sezione preliminarmente rammenta che, ai sensi dell'art. 242, co. 1, T.U.E.L., sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Con decreto Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2018 sono stati individuati, ai sensi del secondo comma dell'articolo citato, i parametri obiettivi da applicare al rendiconto per l'esercizio 2019.

Il valore deficitario anche di uno solo di questi parametri costituisce un indice di allarme sulla tenuta dei conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria (cfr. Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 119/2020/PRSP). In particolare, il valore deficitario del parametro P4 qui in esame indica essenzialmente che gli oneri per il servizio del debito assorbono parte consistente delle entrate correnti dell'ente; situazione questa che, se non attentamente monitorata, potrebbe compromettere le capacità dell'ente di ricorrere a nuove forme di finanziamento in futuro.

Rilevato che l'identico valore risulta rientrato entro la soglia di sostenibilità al termine dell'esercizio 2020, la Sezione raccomanda all'ente un attento monitoraggio dei propri debiti finanziari.

PQM

la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna nel concludere l'esame sulla documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019

del Comune di Fiscaglia:

- rileva una scarsa percentuale di riscossione delle entrate proprie, l'assenza di cronoprogrammi di spesa ed il valore deficitario del parametro obiettivo P4 al termine dell'esercizio 2019;

- raccomanda all'ente l'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dagli articoli 81 e 97 Cost., nonché dalla legge rinforzata n. 243 del 2012, possono essere vulnerati, nella gestione risultante dall'esame sulla documentazione inerente ai rendiconti per gli esercizi 2018 e 2019 svolti da questa Sezione, in relazione alle criticità sopra evidenziate;

- invita l'Organo di revisione, in relazione alle criticità riscontrate, ad una puntuale e attenta vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa vigente, anche in riferimento ai doveri, compendati in termini generali dalla previsione dell'art. 147-*quinquies* del T.U.E.L., di attestazione di congruità delle poste di bilancio funzionali al perseguimento degli equilibri di bilancio;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Fiscaglia.

Così deliberato nella camera di consiglio del 30 novembre 2021.

Il presidente

Marco Pieroni

(firmato digitalmente)

Il relatore

Marco Scognamiglio

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 6 dicembre 2021

Il Funzionario preposto

Roberto Iovinelli

(firmato digitalmente)